



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 53

Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 27

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. _____ ALL'ARTICOLO _____

1. Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente Capo:

"Capo VII bis
Disposizioni in materia di contratti pubblici"

2. Dopo l'articolo 27, nel Capo VII bis, è inserito il seguente:

"Art. 27 bis

Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020, dopo le parole: "all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto da questo articolo".

2. Nel comma 1 bis dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020, dopo le parole: "del decreto legge n. 76 del 2020" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto da questo articolo".

3. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è abrogato.

4. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020, le parole: "Si applicano i commi 5, 6, 6 bis e 8 dell'articolo 2." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano i commi 5, 6 e 6 bis dell'articolo 2; con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall'articolo 40, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, in caso di ricorso esclusivo ad uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge."

5. Il comma 5 bis dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 è sostituito dal seguente:

"5 bis. Fatto salvo quanto previsto, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01, dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c) della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.".

6. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento

1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, nonché il contratto di avvalimento, in conformità alla normativa statale. La dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione è esaminata per l'aggiudicatario ai soli fini delle verifiche previste dal comma 2.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, in modo che nessun appalto sia affidato a un operatore

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

presentato il 6/8/2022 articolo 27 n. emendamento 1 non ammissibile
discusso il _____ esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

economico che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

4. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. L'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.”.

7. L'articolo 6 della legge provinciale n. 2 del 2020 è abrogato.

8. Il comma 1 dell'articolo 7 bis della legge provinciale n. 2 del 2020 è abrogato.

9. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

“2 quinquies. Gli articoli 2, 3, 4 bis, 6 e 7 bis della legge provinciale n. 2 del 2020, come modificati o introdotti dall'articolo 27 bis del disegno di legge 20 aprile 2020, n. 53 (Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino) si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore del medesimo disegno di legge.”.

primo firmatario
(corsivo e stampatello leggibili)

ulteriori sottoscrizioni
(corsivo e stampatello leggibili)

NOTE PER LA COPERTURA FINANZIARIA (a cura del proponente)

l'emendamento comporta: maggiori spese SI NO

minori entrate SI NO

quantificazione delle maggiori spese o delle minori entrate:
per l'anno euro compensati sull'unità di voto
per l'anno euro compensati sull'unità di voto
per l'anno euro compensati sull'unità di voto

(primo firmatario)

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

presentato il _____ articolo _____ n. emendamento _____ non ammissibile

discusso il _____ esito: ritirato decaduto respinto approvato